

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

«Clabo S.p.A. – Prestito Obbligazionario PIK fino ad Euro 8.350.000,00 - 2024-2030»

CODICE ISIN IT0005588873

Clabo S.p.A.

con sede legale in Viale dell'Industria n. 15, 60035 – Jesi (AN)

capitale sociale pari ad Euro 9.524.494,00 i.v.

codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche

02627880426

R.E.A. n. AN - 202681

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "Regolamento del Prestito") e, per quanto quivi non specificato, dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di titoli obbligazionari emessi da società per azioni.

1. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Acquisto Partecipazione HMC**” si intende (i) l’acquisto, da parte di Clabo Holding USA, di una partecipazione in HMC rappresentata da quote di classe A pari al 34,30% delle quote di classe A di HMC, ad un prezzo pari al 29,8605% del patrimonio netto di HMC, calcolato al 1 marzo 2018 (data di acquisto da parte di Clabo Holding USA del 51% delle quote di classe A di HMC e successivamente incrementato al 65,70% per effetto dell’acquisizione da parte di Clabo USA di ulteriori quote di classe A di proprietà di William Warren) incrementato del 29,8605% degli utili non distribuiti fino alla data di acquisto, da corrispondersi in favore di Diane Scott, in qualità di socio venditore e (ii) l’acquisto, da parte di Clabo Holding USA, di una partecipazione in HMC rappresentata da quote di classe B (quote senza diritto di voto) pari al 73,82% delle quote di classe B di HMC, ad un prezzo pari al 11,265% del patrimonio netto di HMC calcolato al 1 marzo 2018 (data di acquisto da parte di Clabo Holding USA del 22,95% delle quote di classe B di HMC e successivamente incrementato al 26,18% per effetto dell’acquisizione da parte di Clabo Holding USA di ulteriori quote di classe B di proprietà di William Warren) incrementato del 11,265% degli utili non distribuiti fino alla data di acquisto, da corrispondersi in favore di Diane Scott, in qualità di socio venditore. Con l’Acquisto Partecipazione HMC, Clabo Holding USA deterrà il 100% della HMC (sia in termini di quote A che in termini di quote B).

“**Agente dei Pagamenti**” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., una banca costituita ai sensi della legge italiana, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, capitale sociale di Euro € 91.743.007,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. – partita IVA 04977190265, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, o il diverso soggetto che

dovesse essere nominato dall'Emittente in sua sostituzione.

“Agente di Calcolo” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., una banca costituita ai sensi della legge italiana, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, capitale sociale di Euro € 91.743.007,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. – partita IVA 04977190265, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, o il diverso soggetto che dovesse essere nominato dall'Emittente in sua sostituzione.

“Agenzia di Rating ESG” si intende Cerved Rating Agency S.p.A., una società per azioni con sede legale in Via dell'Unione Europea, 6A/6B, 20097, San Donato Milanese (MI), codice fiscale, partita IVA IT08445940961.

“Ammortamenti” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai Principi Contabili.

“Articolo” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“Assemblea dei Portatori dei Titoli” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 23 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*).

“Attestazione di Conformità” indica la dichiarazione, predisposta sulla base del modello di cui all'Allegato B (*Modello di Attestazione di Conformità*) e firmata dal legale rappresentante dell'Emittente, che l'Emittente stesso è tenuto a fornire ai Portatori dei Titoli, all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento del Prestito, che attesta il rispetto, ovvero il mancato rispetto, a ciascuna Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari, nonché fornisce a mero titolo informativo la misura della DSCR relativa all'ultima Data di Calcolo precedente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza, il cui corretto procedimento di calcolo dovrà essere confermata (i) con riferimento a ciascuna Data di Calcolo che cade il 31 dicembre di ogni anno, dalla Società di Revisione; e (ii) con riferimento a ciascuna Data di Calcolo che cade il 30 giugno di ciascun anno, dal presidente del collegio sindacale dell'Emittente.

“Atti di Disposizione Consentiti” indica (i) atti di disposizione di merci, prodotti o danaro effettuati nell'ambito dell'ordinaria attività commerciale; (ii) atti di disposizione aventi ad oggetto beni mobili obsoleti, la cui cessione non comporti un depauperamento delle capacità produttive del Gruppo; (iii) atti di disposizione finalizzati a sostituire Beni (fatta eccezione per azioni, quote, partecipazioni, aziende, rami d'azienda e proprietà intellettuale e industriale) con Beni di tipo, valore o qualità comparabile o superiore; (iv) atti di disposizione di Beni funzionali al *Core Business* il cui valore di mercato non sia superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per tutta la durata del Prestito, ovvero, se superiori a tale importo, il cui corrispettivo della cessione venga reinvestito entro 12 mesi dalla stessa, in ulteriori Beni funzionali al medesimo *Core Business*; e (v) atti di disposizione di Beni i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

“Atto di Pegno Azioni” indica l'atto di pegno sulle azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di HMC, costituito da Clabo Holding USA a garanzia delle obbligazioni pecuniarie dell'Emittente derivanti dal Prestito.

“**Autorità Sanzionante**” indica l’“*Office of Foreign Assets Control*” (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, altre agenzie del Governo americano competenti in materia di Sanzioni, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l’Unione Europea e/o gli Stati membri dell’Unione Europea, il dipartimento del tesoro del Regno Unito (His Majesty Treasury Department for International Trade) o qualsiasi altra autorità competente in materia di Sanzioni (come definite all’Articolo 26 (*Sanzioni e Antiriciclaggio*)) istituita e delegata dalle autorità di cui sopra.

“**Autorizzazioni**” indica le autorizzazioni, i brevetti, i permessi, le concessioni, le licenze o altro provvedimento di natura simile, necessari per lo svolgimento delle attività del Gruppo, come solte alla Data di Emissione.

“**Banche di Riferimento**” indica le sedi principali a Milano di UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco BPM S.p.A., nonché di ogni loro successore, avente causa o cessionario e/o l’ufficio di Milano di un’altra banca come potrebbe essere nominata dall’Emittente d’accordo con i Portatori dei Titoli (o, se nominato, con il Rappresentante dei Portatori dei Titoli).

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, partecipazioni, aziende, rami d’azienda, marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, beni mobili o immobili e altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai Principi Contabili.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno, che riceverà anche i risultati di ogni altra società facente parte del Gruppo. Tale bilancio sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai Principi Contabili.

“**CCII**” indica il *Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, di cui al Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, come successivamente modificato e integrato.

“**Clabo Holding USA**” indica Clabo Holding USA INC.

“**Continuità Aziendale**” indica la capacità dell’Emittente di continuare ad operare come un’entità in funzionamento in conformità a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafi 25 e 26 (“*Continuità aziendale*”).

“**Contratto di Agenzia**” indica il contratto sottoscritto tra l’Agente di Calcolo, l’Agente dei Pagamenti e l’Emittente per lo svolgimento delle attività di agente di calcolo e agente dei pagamenti in relazione ai Documenti dell’Operazione.

“**Contratti di Sottoscrizione**” indica i contratti di sottoscrizione relativi ai Titoli, nonché ai Nuovi Titoli (ove emessi ai sensi dell’Articolo 28 (*Emissione di Nuovi Titoli*)), aventi ad oggetto, *inter alia*, i termini e le condizioni relative alla sottoscrizione dei Titoli e dei Nuovi Titoli.

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente stesso, ovvero la produzione e commercializzazione di vetrine refrigerate ed arredamenti per il *food retail*.

“**Covenant ESG**” indica, in relazione a ciascun anno di calendario di durata del Contratto, tutti i

parametri contenuti nell'Allegato C (*Covenant ESG*), come accertati di volta in volta dalla Dichiarazione di Valutazione ESG.

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all'Articolo 16 (*Impegni dell'Emittente*), lettera (D).

“**Data di Calcolo**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Calcolo Ratchet**” indica la Data di Calcolo che cade il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Determinazione del Tasso**” si intende la data che cade due (2) Giorni Lavorativi prima di ogni Data di Pagamento, fermo restando che la prima Data di Determinazione del Tasso sarà la data che cade due (2) Giorni Lavorativi prima della Data di Emissione.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento, la Seconda Data di Pagamento e, successivamente ad esse, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica, a seconda dei casi, (i) la data indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato obbligatorio inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 12 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), ovvero (ii) la data indicata nell'Articolo 13 (*Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), ovvero (iii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall'Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi dell'Articolo 14 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 8 (*Durata*).

“**Decreto 239**” indica il decreto legislativo 239 del 1 aprile 1996, come successivamente modificato e integrato.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 18 (*Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli*).

“**Dichiarazione di Valutazione ESG**” indica la documentazione rilasciata dall'Agenzia di Rating ESG e da consegnarsi all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti da parte dell'Emittente, contenente la valutazione relativa ai Covenant ESG effettuata dall'Agenzia di Rating ESG medesima.

“**Documenti dell'Operazione**” indica:

- (A) il presente Regolamento del Prestito;
- (B) i Contratti di Sottoscrizione;
- (C) il Contratto di Agenzia;

- (D) l'Atto di Pegno Azioni;
- (E) ciascuna Attestazione di Conformità;
- (F) ogni altro atto, contratto o documento definito come tale d'intesa tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli.

“**DSCR**” indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, il valore del rapporto tra:

- (A) i Flussi Operativi; e
- (B) il Servizio del Debito.

“**EBITDA**” (acronimo di: “*Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*”) indica un saldo del conto economico redatto adottando la struttura dei Principi Contabili, che esprime la redditività caratteristica delle società prima degli oneri finanziari netti, delle imposte, delle componenti straordinarie, degli accantonamenti e degli Ammortamenti. Corrisponde, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, al saldo “EBITDA” evidenziato dal Bilancio Consolidato dell'Emittente, normalizzato degli effetti delle operazioni non ricorrenti o atipiche e/o inusuali così come definite dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006:

- (A) per operazioni non ricorrenti si intendono eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività;
- (B) per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

Il risultato di tale calcolo dovrà coincidere con il valore dell'EBITDA Adjusted comunicato, di volta in volta al mercato dall'Emittente.

“**EBITDA HMC**” indica l'EBITDA di HMC a cui viene sottratto il costo relativo agli affitti pagati dalla stessa HMC nel periodo di riferimento e sommato l'importo delle *fee* riconosciute da HMC all'Emittente nel periodo di riferimento.

“**Emittente**” indica Clabo S.p.A., con sede legale in Jesi (AN), Viale dell'Industria n. 15, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche 02627880426, R.E.A. n. AN – 202681.

“**Euribor**” indica:

- (A) il tasso percentuale in ragione d'anno per il relativo periodo di tempo pari alla quotazione offerta e diffusa alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del Giorno della Quotazione sulla pagina EUR006M, colonna base 360 (trecentosessanta), del circuito Bloomberg che mostra il tasso della *European Money Markets Institute* per l'Euro, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360; ovvero
- (B) qualora, per il relativo periodo di tempo, non sia possibile rilevare alcun tasso EURIBOR ai

sensi di quanto previsto nel precedente paragrafo (A), il tasso determinato dall'Agente di Calcolo mediante "interpolazione lineare" (ossia attraverso quel procedimento matematico mediante il quale si calcola il valore riferito ad un periodo intermedio in dipendenza di 2 (due) periodi di riferimento esterni all'intervallo di riferimento) dei 2 (due) parametri di mercato EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*) su base 360 più prossimi del relativo Periodo di Interessi come individuati ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo ovvero, nel caso in cui neppure tale tasso sia disponibile, il Tasso Bancario di Riferimento, calcolato alle 11.00 (ora di Bruxelles) della relativa data di determinazione del Tasso di Interesse;

fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor come sopra determinato, risultasse essere, in qualsiasi momento, inferiore a 1% (uno per cento), esso si considererà pari a 1% (uno per cento).

"Euronext Securities Milan" indica Euronext Securities Milan S.p.A., il nuovo nome commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"Evento di Insolvenza" indica, con riferimento a un soggetto, che:

- (A) tale soggetto sia stato sottoposto ad una procedura di risanamento o liquidazione, ivi incluse:
- (i) la messa in liquidazione volontaria o giudiziale o, comunque, la convocazione di un'assemblea per la messa in liquidazione (o la richiesta di messa in liquidazione) o l'approvazione di tale delibera, o comunque il verificarsi di una causa di scioglimento;
 - (ii) la "*composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*", di cui agli articoli 12 e seguenti del CCII, e ciascuna delle soluzioni percorribili alla conclusione delle trattative, come previste dall'articolo 23 del CCII, ivi incluse: il "*concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*" di cui all'articolo 25-sexies del CCII, il contratto con uno o più creditori di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) del CCII e l'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) del CCII;
 - (iii) gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (inclusi, senza limitazione alcuna, i "*piani di risanamento attestati ed i relativi accordi in esecuzione*", ai sensi dell'articolo 56; gli "*accordi di ristrutturazione dei debiti*", ai sensi degli articoli 57 e seguenti ("*accordi di ristrutturazione dei debiti*"), articolo 60 ("*accordi di ristrutturazione agevolati*") e articolo 61 ("*accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*"); la "*convenzione di moratoria*" ai sensi dell'articolo 62; il "*piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*", ai sensi dell'articolo 64-bis; il "*concordato preventivo*", ai sensi degli artt. 84 e seguenti; la "*liquidazione giudiziale*", di cui agli articoli 121 e seguenti; la "*liquidazione coatta amministrativa*", di cui agli articoli 239 e seguenti; le "*procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*", di cui alla parte I, titolo IV capo II del CCII, ivi incluse, la "*procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore*", di cui agli articoli 67 e seguenti del CCII, il "*concordato minore*", di cui agli articoli 74 e seguenti del CCII e la "*liquidazione controllata del sovraindebitato*", di cui agli articoli 268 e seguenti del CCII);

(iv) gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui alle leggi speciali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: le procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal Decreto-Legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; le procedure di cui alla parte II, titolo IV (*Provvedimenti ingiuntivi e crisi*) del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza); le procedure di cui al Titolo IV Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); le procedure di risanamento e liquidazione previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170);

o procedure similari, ovvero l'intera impresa o parte sostanziale del patrimonio del relativo soggetto è oggetto di una procedura di pignoramento, sequestro o altra procedura con effetti analoghi, salvo che, per il caso di procedura proposta da terzi, il relativo soggetto fornisca ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato), tempestivamente e comunque entro 15 Giorni Lavorativi dalla data in cui abbia avuto notizia dell'apertura della relativa procedura, elementi atti a comprovare ragionevolmente l'infondatezza e/o la temerarietà dell'iniziativa, e comunque il relativo soggetto ottenga nei 90 (novanta) Giorni Lavorativi successivi all'apertura della relativa procedura il rigetto o l'archiviazione della stessa ovvero la desistenza da parte dell'istante; o

- (B) sono state fatte delle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi, la composizione negoziata e le soluzioni percorribili alla conclusione delle relative trattative, le misure cautelari e protettive, gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- (C) è stata fatta la richiesta di misure protettive o cautelari ai sensi del CCII, ivi incluso ai sensi degli articoli 18, 19, 54 e 55 del medesimo CCII, nonché di ogni altra misura protettiva e/o cautelare avente analoghe finalità;
- (D) è stata proposta un'istanza, ricorso e/o domanda finalizzata all'accesso ad una procedura di risanamento o liquidazione di cui alla lettera (A) che precede con riserva di deposito di documentazione e/o all'ottenimento di una misura cautelare e protettiva ai sensi del CCII, delle leggi speciali; o un'istanza, ricorso e/o domanda finalizzati all'accesso ad una delle predette procedure con riserva di deposito della documentazione, comunque previsti dalle disposizioni previgenti rispetto all'entrata in vigore del CCII; o
- (E) un'istanza, ricorso e/o domanda, volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo al soggetto ovvero finalizzata all'accesso ad una procedura di risanamento o liquidazione di cui alla lettera (A) che precede, è stata presentata nei confronti o da parte del relativo soggetto, salvo che, per il caso di istanza proposta da terzi, il soggetto fornisca ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato), tempestivamente e comunque entro 15 Giorni Lavorativi dalla data in cui abbia avuto notizia della presentazione della relativa istanza, elementi atti a comprovare ragionevolmente l'infondatezza e/o la temerarietà dell'iniziativa, e comunque il soggetto ottenga nei 60 Giorni Lavorativi successivi alla presentazione della relativa istanza il rigetto o l'archiviazione della stessa ovvero la desistenza da parte dell'istante; o

- (F) a causa di una situazione di crisi finanziaria, il soggetto intraprende azioni per una rinegoziazione o proroga di qualsiasi delle proprie obbligazioni al fine di ristrutturare il proprio Indebitamento ovvero provvede a una cessione generale dei propri attivi o conclude degli accordi con i, ovvero a beneficio dei, propri creditori o viene concessa da un tribunale competente una moratoria con riferimento a qualsiasi dei propri Indebitamenti o ogni garanzia, indennizzo o assicurazione concessi da esso in relazione a qualsiasi Indebitamento, ovvero avanzi una richiesta di sospensione dei pagamenti, salvo il caso in cui la possibilità di chiedere tale sospensione sia prevista dalla legge o da accordi di categoria; o
- (G) è stato nominato o ne è stata richiesta la nomina da parte dei soggetti a ciò legittimati, di un curatore, amministratore straordinario, commissario, liquidatore, professionista indipendente, esperto nella composizione negoziata della crisi, soggetto incaricato dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII, o altro funzionario e/o professionista avente natura o funzioni simili;
- (H) è stata pronunciata un'ordinanza o è diventata effettiva una risoluzione per la liquidazione o lo scioglimento del relativo soggetto in qualunque forma o si sia verificato alcuno degli eventi di cui all'articolo 2484 del Codice Civile con riferimento al relativo soggetto (a esclusione del caso di scioglimento finalizzato a, o previsto ai sensi di, un'operazione di fusione tra enti solventi ovvero ristrutturazione, i cui termini sono stati previamente approvati per iscritto dai Portatori dei Titoli); o

il relativo soggetto è stato sottoposto a qualsiasi procedura equivalente o analoga a quelle precedentemente elencate ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione diversa da quella della Repubblica Italiana in cui si ritenga che il relativo soggetto svolga la propria attività di impresa.

“Evento Pregiudizievole Significativo” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze influiscano negativamente, in modo sostanziale, sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito.

“Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“Fidi Ordinari” indica le seguenti tipologie di contratti bancari:

- (a) linee di credito commerciali a breve termine a revoca, utilizzabili tramite operazioni di smobilizzo crediti, *factoring*, sconto in portafoglio fatture ed anticipo su fatture verso clientela, con canalizzazione del pagamento sul finanziatore che ha effettuato l'anticipazione e, ove applicabile, cessione del credito e notifica al debitore ceduto;
- (b) crediti di firma relativi a fideiussioni commerciali o lettere di credito.

“Finanziamento Soci Subordinato” indica un finanziamento soci, nei limiti in cui lo stesso sia subordinato e postergato per capitale e interessi al rimborso integrale del Prestito o al pagamento di qualsiasi altra somma dovuta a qualsiasi titolo ai Portatori dei Titoli ai sensi dei Documenti dell'Operazione.

“**Flussi Operativi**” indica, con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento e relativamente ai dati consolidati del Gruppo, la somma algebrica delle seguenti voci:

- (a) (+) EBITDA;
- (b) (±) variazioni del Capitale Circolante Netto;
- (c) (-) imposte sul reddito dell’esercizio di cui al punto 20) dell’articolo 2425 (*Contenuto del conto economico*) del Codice Civile;
- (d) (±) variazione del fondo trattamento di fine rapporto;
- (e) (±) variazione dei fondi per rischi e oneri di cui alla lettera (B) della voce “Passivo” del bilancio ai sensi dell’articolo 2424 (*Contenuto dello stato patrimoniale*) del Codice Civile;
- (f) (±) componenti rispettivamente positive o negative di reddito aventi carattere straordinario o non ricorrente, purché espressamente dettagliati nell’Attestazione di Conformità e non già ricompresi nella determinazione dell’EBITDA;
- (g) (-) voci di accantonamento di cui ai punti 12) e 13) dell’articolo 2425 (*Contenuto del Conto Economico*) del Codice Civile;
- (h) (-) capex effettuate in danaro (ad eccezione di quelle finanziate o rifinanziate da mezzi propri);
- (i) (+) proventi da partecipazioni di cui alla lettera C) (*Proventi e oneri finanziari*), numeri 15) e 16) lettere a), b), c) e d), dell’articolo 2425 (*Contenuto del Conto Economico*) del Codice Civile, che abbiano manifestazione monetaria;
- (j) (+) utili di cui alla lettera C) (*Proventi e oneri finanziari*), numero 17-bis, dell’articolo 2425 (*Contenuto del Conto Economico*) del Codice Civile;
- (k) (-) perdite di cui alla lettera C) (*Proventi e oneri finanziari*), numero 17-bis, dell’articolo 2425 (*Contenuto del Conto Economico*) del Codice Civile.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e il gruppo di società comprendente Clabo Holding USA, HMC Enterprises LLC (“**HMC**”), Clabo Pacific Holding Limited e Qingdao Clabo Easy Best Refrigeration Equipment Co. Ltd., nonché in ogni caso il gruppo di società dall’Emittente di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile, che rientri tempo per tempo nel suo perimetro di consolidamento.

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (A) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, finanziamenti sia a breve che a medio/lungo termine, aperture di credito, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi

equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente e/o altre società del Gruppo sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), (ma con espressa esclusione, per chiarezza, di operazioni di natura commerciale) o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria (con espressa esclusione del prestito soci purché subordinato), ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione *pro-solvendo* di crediti originati dall'Emittente e/o altre società del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;

- (B) operazioni in derivati, restando inteso che, ai fini del calcolo del valore di tali operazioni, si farà riferimento (i) al valore *marked-to-market* delle medesime o, (ii) nel caso in cui siano effettivamente dovuti importi a seguito dell'attivazione di clausole di risoluzione, recesso, o *close-out* relative a tali operazioni, all'effettivo ammontare dovuto;
- (C) Fidi Ordinari;
- (D) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili;
- (E) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione; e
- (F) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and lease back*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei Principi Contabili;

"Indebitamento Finanziario Consentito" indica, fermo restando il rispetto dei Covenant Finanziari previsti ai sensi dell'Articolo 16 (*Impegni dell'Emittente*), lettera (D):

- (A) nel corso del 2023, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 34.000.000 (trentaquattro milioni/00) e (ii) Euro 5.750.000 (cinque milioni settecentocinquantamila/00);
- (B) nel corso del 2024, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 36.000.000 (trentasei milioni/00) e (ii) Euro 5.750.000 (cinque milioni settecentocinquantamila/00);
- (C) nel corso del 2025, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 34.000.000 (trentaquattro milioni/00) e (ii) Euro 5.750.000 (cinque milioni settecentocinquantamila/00);
- (D) nel corso del 2026, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 29.000.000 (ventinove milioni/00) e (ii) Euro 5.750.000 (cinque milioni settecentocinquantamila/00);
- (E) nel corso del 2027, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 25.000.000 (venticinque milioni/00) e (ii) Euro 5.750.000 (cinque milioni settecentocinquantamila/00);
- (F) nel corso del 2028, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 25.000.000 (venticinque milioni/00) e (ii) Euro 5.750.000 (cinque milioni settecentocinquantamila/00);
- (G) nel corso del 2029, la somma tra (i) un valore di PFN pari ad Euro 25.000.000 (venticinque milioni/00) e (ii) Euro 5.750.000 (cinque milioni settecentocinquantamila/00),

restando inteso che i suddetti Euro 5.750.000 (cinque milioni settecentocinquantamila/00) aggiuntivi rispetto al valore di PFN indicato potranno essere esclusivamente impiegati per:

- (i) linee di credito a breve termine o per factoring, in sostituzione (e dunque non cumulative) della linea di factoring pro soluto concessa da Banca Ifis S.p.A. in data 16 dicembre 2015 e fino all'importo massimo di Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila/00);
- (ii) pagamento a Diane Scott del corrispettivo per l'acquisto, da parte della Società, dell'intera partecipazione nella società HMC fino ad un importo massimo di Euro 2.750.000 (due milioni settecentocinquantamila/00) a seguito dell'esercizio anticipato della put option da parte del predetto soggetto, attuale titolare della partecipazione nella stessa;
- (iii) quanto alla differenza massima di Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila/00), per (i) finanziamenti a breve termine legati ad esigenze di circolante; e/o (ii) copertura voci di bilancio che debbano essere riclassificate all'interno della PFN, su indicazione della società di revisione.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (*Interessi*).

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali**” indica gli investitori professionali rientranti nella definizione di clienti professionali ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 20307/2018, diversi dalle persone fisiche.

“**Lettere della Commissione di Strutturazione**” indica le lettere sottoscritte tra i sottoscrittori dei Titoli e l'Emittente, volte a disciplinare il pagamento di una commissione a titolo di copertura dei costi di strutturazione del Prestito, come meglio indicato nell'Articolo 26 (*Varie*).

“**Maggioranza dei Portatori dei Titoli**” indica un numero di Portatori di Titoli rappresentanti almeno l'83% (ottantatré per cento) dei Titoli emessi (inclusi, ove emessi, i Nuovi Titoli) e non ancora rimborsati.

“**Margine**” si intende la somma tra il Margine Cash (come diminuito o incrementato in conformità alle previsioni del presente Regolamento) ed il Margine PIK (come determinato in conformità alle previsioni del presente Regolamento).

“**Margine Cash**” si intende il 7% annuo (come diminuito o incrementato in conformità alle previsioni del presente Regolamento).

“**Margine PIK**” si intende, a seconda dei casi,

- (i) l'1,75% annuo in caso di pagamento per cassa degli interessi alla relativa Data di Pagamento, ovvero
- (ii) il 2,50% annuo in caso di esercizio dell'Opzione PIK.

“**Nuovi Titoli**” ha il significato di cui all'Articolo 27 (*Emissione di Nuovi Titoli*).

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all'Emittente od alle società del Gruppo:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero fusioni, scissioni, trasformazioni, scorpori o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l'emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titoli V, Capo V, Sezione V del Codice Civile o da norme ad esse analoghe per le società del

Gruppo di diritto diverso da quello italiano);

- (ii) operazioni di riduzioni del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2446 e 2447 del Codice Civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (iii) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (iv) accordi di *joint venture* societarie relative all'acquisto di partecipazioni in entità a controllo congiunto;
- (v) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o l'assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-*bis* e seguenti, del Codice Civile.

“Operazioni Straordinarie Consentite” indica:

- (A) le Operazioni Straordinarie i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea dei Portatori dei Titoli, o in ogni caso, con consenso dei Portatori dei Titoli;
- (B) gli aumenti del capitale sociale, operazioni di offerte pubbliche di sottoscrizione e/o vendita, o emissione di strumenti finanziari partecipativi di quasi capitale o convertendi, fermo restando che qualora gli aumenti di capitale nelle società del Gruppo siano sottoscritti e liberati dall'Emittente, questo non determini l'assunzione di una PFN eccedente l'Indebitamento Finanziario Consentito;
- (C) le operazioni di riorganizzazione infra-Gruppo (quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione nell'Emittente di società controllate a condizione che si tratti di società *in bonis* e il trasferimento di aziende o rami di azienda tra le società appartenenti al Gruppo), purché per effetto di tali operazioni non si verifichi un Cambio di Controllo;
- (D) le operazioni caratterizzate da investimenti nel capitale dell'Emittente da parte di un investitore finanziario specializzato (c.d. operazioni di *private equity*);
- (E) gli acquisti di azioni proprie eseguiti con i proventi di aumenti di capitale sociale dell'Emittente per effetto dei quali l'Emittente venga a detenere complessivamente un numero di azioni proprie non superiore al 2,5% del capitale sociale per tutta la durata del Prestito;
- (F) le Operazioni Straordinarie diverse da quelle di cui al precedente punto © quali cessione, dismissioni, trasferimenti, scissioni, purché rispettino i seguenti requisiti:
 - (i) si tratti di società *in bonis*;
 - (ii) il controvalore dell'operazione non sia superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) intendendosi per controvalore il valore complessivo del bene o del complesso oggetto dell'operazione, corrispondente all'*equity value*, per l'intera durata del Prestito;
 - (iii) non siano in essere Eventi Rilevanti (non rimediati o rinunciati), ovvero dal perfezionamento dell'operazione straordinaria non derivi alcun Evento Rilevante;
 - (iv) la società od azienda acquisita operi in un settore analogo, ovvero complementare,

a quello dell'Emittente;

(v) siano stati rispettati tutti i Covenant Finanziari alla Data di Calcolo immediatamente precedente all'acquisizione e sia consegnata ai Portatori dei Titoli l'Attestazione di Conformità dalla quale risulti il rispetto dei Covenant Finanziari alla Data di Calcolo immediatamente successiva al perfezionamento dell'acquisizione;

(vi) siano state approvate espressamente dai Portatori di Titoli.

(G) l'Acquisto Partecipazione HMC.

"Patrimonio Netto o PN" indica la posta del Bilancio consolidato dell'Emittente denominata "TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO" che esprime, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle voci accese al capitale sociale, alle riserve, agli utili dell'esercizio o degli esercizi precedenti ed alle perdite dell'esercizio o degli esercizi precedenti portate a nuovo.

"Pegno Azioni HMC" indica pegno sulle azioni di HMC concesso da Clabo Holding USA a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Prestito a favore dei Portatori dei Titoli ai sensi dell'Atto di Pegno Azioni.

"Periodo di Interesse" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

"Periodo di Riferimento" indica un periodo di 6 (sei) mesi che termina ad una Data di Calcolo.

"Pierluigi Bocchini" indica il Dott. Pierluigi Bocchini, nato a Jesi (AN), il 19 ottobre 1970, c.f. BCC PLG 70R19E388N.

"Portatori dei Titoli" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

"Posizione Finanziaria Netta" o "PFN" si intende, per ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle seguenti voci del Bilancio Consolidato:

(+) passività finanziarie correnti, con esclusione delle partite verso parti correlate che siano espressamente subordinate e postergate ai crediti dei Creditori;

(+) passività finanziarie non correnti;

(-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Il valore così determinato verrà normalizzato degli effetti introdotti dal nuovo trattamento contabile previsto a partire dal 2019 per le società che redigono il bilancio adottando la struttura e i principi contabili internazionali (IFRS/IAS) per i leasing, i noleggi e le locazioni immobiliari, derivante dall'applicazione dello standard IFRS 16.

"Posizione Finanziaria Netta Adjusted" o "PFN Adjusted" si intende, per ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle seguenti voci del Bilancio Consolidato della Società:

(+) passività finanziarie correnti, con esclusione delle partite verso parti correlate che siano espressamente subordinate e postergate ai crediti del Finanziatore;

(+) passività finanziarie non correnti, con esclusione delle partite verso parti correlate che siano espressamente subordinate e postergate ai crediti del Finanziatore;

- (+) passività tributarie e previdenziali scadute ovvero rateizzate;
- (+) altre passività, aventi natura finanziaria, non incluse nelle voci precedenti;
- (-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Il valore così determinato verrà normalizzato degli effetti introdotti dal nuovo trattamento contabile previsto a partire dal 2019 per le società che redigono il bilancio adottando la struttura e i Principi Contabili per i leasing, i noleggi e le locazioni immobiliari, derivante dall'applicazione dello *standard* IFRS 16.

“Prepayment Fee” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 14 (*Rimborso Anticipato Volontario (Option Call)*).

“Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“Prima Data di Pagamento” si intende il 30 giugno 2024.

“Principi Contabili” indica i principi contabili internazionali ovvero tutti gli *International Accounting Standards (IAS)* e *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, ovvero i diversi principi contabili che di volta in volta dovessero essere adottati dall'Emittente per la redazione del proprio Bilancio e del Bilancio Consolidato.

“Proprietà Intellettuale” indica ogni diritto di proprietà intellettuale ed ogni licenza, contratto e diritto ausiliare o connesso alla proprietà intellettuale, inclusi: (a) tutti i brevetti; (b) i marchi commerciali; (c) i marchi di identificazione di servizi (registrati o meno); (d) le denominazioni sociali; (e) le domande relative a quanto indicato ai punti da (a) a (d) che precedono; (f) i diritti d'autore; (g) il *know-how*; e (h) i segreti commerciali.

“Rappresentante Comune” indica il soggetto che potrà essere nominato dai Portatori dei Titoli in conformità alle disposizioni di legge applicabili e al presente Regolamento, per svolgere il ruolo di rappresentante comune dei Portatori dei Titoli ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.

“Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito.

“Regolamento Emittenti” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“Regolamento Intermediari” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“Seconda Data di Pagamento” indica il 31 dicembre 2024.

“Servizio del Debito” indica, con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento, la somma algebrica tra:

- (a) gli oneri finanziari dovuti dalle società del Gruppo durante il relativo Periodo di Riferimento; e
- (b) gli importi dovuti a titolo di capitale da parte delle società del Gruppo in relazione all'Indebitamento Finanziario (inclusi i debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di

leasing in essere calcolati secondo IFRS16) durante il Periodo di Riferimento,

fermo restando che gli importi dovuti a titolo di capitale rimborsati mediante ricorso a nuovo indebitamento con scadenza a medio/lungo termine (i.e. superiore a 30 mesi) non saranno considerati ai fini del calcolo del Servizio del Debito.

“**Società di Revisione**” indica BDO Italia S.p.A., ovvero la diversa società di revisione, di gradimento dei Portatori dei Titoli, che sarà incaricata di volta in volta della revisione del Bilancio e del Bilancio Consolidato dell’Emittente.

“**Socio**” indica Cla.Bo.Fin. S.r.l, socio di maggioranza dell’Emittente.

“**Tasso Bancario di Riferimento**” indica la media aritmetica dei tassi (arrotondata per eccesso fino a quattro cifre decimali) come fornita dall’Emittente, a sua richiesta, dalle Banche di Riferimento quale il tasso al quale la relativa Banca di Riferimento potrebbe prendere in prestito fondi sul mercato interbancario della zona Euro nella valuta di riferimento e per il periodo di riferimento, se lo facesse chiedendo e poi accettando offerte interbancarie per depositi di dimensioni di mercato ragionevoli in quella valuta e per quel periodo.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.1 (*Interessi*).

“**Testo Unico Bancario**” indica il Decreto Legislativo 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato.

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Vincoli Ammessi**” indica:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) ogni privilegio accordato direttamente per effetto del mero operare di previsioni di legge inderogabili, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione contrattuale o di norme imperative;
- (c) i Vincoli previamente approvati per iscritto dall’Assemblea dei Portatori dei Titoli; e
- (d) il Pegno Azioni HMC.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente, quali indicati nell’Allegato A (*Vincoli Esistenti*).

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio su Beni a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DEI TITOLI

- 2.1. Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il "**Prestito**") da parte dell'Emittente.
- 2.2. Il Prestito, per un importo nominale massimo complessivo pari ad Euro 8.350.000,00 (otto milioni trecentocinquantamila/00) denominato «*Clabo S.p.A. – Prestito Obbligazionario PIK fino ad Euro 8.350.000,00 - 2024-2030*», è costituito alla Data di Emissione da n. 137 titoli al portatore (i "**Titoli**"), eventualmente incrementabili, ai sensi dell'Articolo 27 (*Emissione di Nuovi Titoli*) di ulteriori 30 titoli, aventi un valore nominale unitario di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e multipli di Euro 0,01 ciascuno (il "**Valore Nominale**").
- 2.3. I Titoli saranno accentrati presso Euronext Securities Milan in regime di dematerializzazione ai sensi del Sezione I, Capo IV, Titolo II-bis, Parte III del TUF e del Provvedimento in materia di "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i "**Portatori dei Titoli**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF.

3. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE

- 3.1. Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali accreditati presso Euronext Securities Milan (gli "**Investitori Professionali Euronext Securities Milan**").
- 3.2. In caso di successiva circolazione, i Titoli potranno essere trasferiti soltanto a favore di Investitori Professionali che siano Investitori Professionali Euronext Securities Milan (i "**Cessionari**"). In assenza di Eventi Rilevanti, il trasferimento al soggetto potenzialmente cessionario dei Titoli sarà soggetto al preventivo gradimento dell'Emittente. Il relativo gradimento o diniego dovrà essere reso dall'Emittente per iscritto nel termine perentorio di 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dal Portatore dei Titoli, che intende procedere al relativo trasferimento; restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente entro il termine sopraindicato sarà interpretato come un silenzio assenso.
- 3.3. Il trasferimento dovrà avvenire in conformità alle norme e procedure operative applicabili specificamente stabiliti da Euronext Securities Milan nel relativo regolamento (il "**Regolamento Euronext Securities Milan**").
- 3.4. Ai fini del paragrafo 3.3 che precede, il trasferimento si riterrà correttamente concluso, in conformità alle previsioni del Regolamento Euronext Securities Milan e si riterrà che sia stata data prova soddisfacente ad Euronext Securities Milan del rispetto delle previsioni del

Regolamento Euronext Securities Milan unicamente qualora:

- (A) Euronext Securities Milan abbia ricevuto comunicazione da parte dei relativi intermediari aderenti dell'avvenuta registrazione nei conti del relativo partecipante in Euronext Securities Milan;
- (B) l'intermediario aderente responsabile degli obblighi di ritenuta ai sensi del Decreto 239 nei confronti del cessionario dei Titoli abbia ricevuto dichiarazione scritta (autocertificazione) resa dal Cessionario ai sensi del Decreto 239 circa il fatto che quest'ultimo sia un Investitore Professionale Euronext Securities Milan.

Una volta ricevute le comunicazioni di cui al presente paragrafo 3.4, Euronext Securities Milan darà esecuzione al trasferimento e farà in modo che siano effettuate le opportune registrazioni nelle proprie scritture. Resta inteso che nessun trasferimento potrà essere effettuato a soggetti che non siano Investitori Professionali Euronext Securities Milan. Una sintesi delle procedure operative incluse nel Regolamento Euronext Securities Milan alla Data di Emissione è allegata al presente Regolamento, quale Allegato D (*Sintesi delle procedure operative Euronext Securities Milan*).

- 3.5. I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.
- 3.6. I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.
- 3.7. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.
- 3.8. La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

4. USO DEI PROVENTI

- 4.1. L'Emittente si impegna ad utilizzare i proventi derivanti dall'emissione del Prestito allo scopo di:
 - (A) dotare Clabo Holding USA della provvista necessaria per l'Acquisto Partecipazione HMC; e
 - (B) supportare il proprio fabbisogno finanziario.

5. PREZZO DI EMISSIONE

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

6. DATA DI EMISSIONE E DATA DI GODIMENTO

Il Prestito è emesso in data 26 marzo 2024 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la “**Data di Godimento**”).

7. GARANZIE DEL PRESTITO

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Prestito ed, in particolare, a garanzia della restituzione del capitale, del pagamento degli interessi, anche di mora, delle spese, anche giudiziali, costi e qualunque altra somma che possa rappresentare un credito dei Portatori dei Titoli, in dipendenza del Prestito, Clabo Holding USA costituirà il Pegno Azioni HMC ai sensi dell’Atto di Pegno Azioni, secondo un testo di gradimento dei Portatori dei Titoli che verrà sottoscritto in prossimità della Data di Emissione.

8. DURATA

Il Prestito ha durata sino al 31 dicembre 2030 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 12 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), 13 (*Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) e 14 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

9. INTERESSI

9.1. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi (gli “**Interessi**”) a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 12 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), Articolo 13 (*Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), o Articolo 14 (*Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente*) al tasso pari alla somma tra l’Euribor (determinato alla Data di Determinazione del Tasso) ed il Margine, da calcolarsi sull’importo del Prestito emesso e non ancora rimborsato (il “**Tasso di Interesse**”).

9.2. Periodo di Interessi e calcolo degli interessi

(A) Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

(B) Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 12 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), dell’Articolo 13 (*Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), ovvero ai sensi dell’Articolo 14 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, nel caso in cui un Periodo di Interessi abbia una scadenza successiva alla Data di Scadenza, tale Periodo di Interessi sarà abbreviato in modo

da scadere alla Data di Scadenza.

- (C) L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo complessivo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- (D) Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni di calendario effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA).
- (E) Nel caso l'Agente di Calcolo determini che l'Euribor non sia più calcolato o amministrato o divenga illegale per l'Agente di Calcolo determinare l'ammontare da pagarsi ad ogni Data di Pagamento, il benchmark applicabile sarà il tasso di riferimento che abbia sostituito l'Euribor nell'ambito dell'ordinarietà delle transazioni di mercato al fine di determinare il tasso di interesse variabile applicabile a strumenti finanziari denominati in Euro, quale identificato dall'Emittente di concerto con un advisor finanziario indipendente ("AFI"), nominato dall'Emittente e di gradimento dei Portatori dei Titoli, e comunicato prontamente ai Portatori dei Titoli, fermo restando che, nel caso in cui l'AFI determini che non vi sia una posizione chiara di mercato sul fatto che un diverso benchmark abbia sostituito l'Euribor nell'ordinarietà delle transazioni di mercato, l'AFI determinerà un adeguato tasso alternativo e la decisione dell'AFI sarà vincolante per l'Emittente e i Portatori dei Titoli.
- (F) L'Agente di Calcolo sarà informato di eventuali modifiche del benchmark, di aggiustamenti ovvero di qualsiasi altra modifica relativa al tasso di riferimento per il calcolo degli Interessi, almeno 10 Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Determinazione del Tasso.

9.3. Margine Cash Ratchet

- (A) A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN Adjusted/EBITDA riferito a ciascuna Data di Calcolo Ratchet, come riportato in ciascuna relativa Attestazione di Conformità, il Margine Cash potrà essere diminuito per il valore sotto indicato sulla base di quanto sotto riportato:

Parametro	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Diminuzione Margine Cash
PFN Adjusted/EBITDA	4,00x	3,50x	3,25x	3,00x	2,75x	2,50x	-50bps
PFN Adjusted/EBITDA	3,25x	3,00x	2,75x	2,50x	2,25x	2,00x	-100bps

- (B) Resta inteso che:

- (i) ogni variazione del Margine Cash avrà effetto a decorrere dall'inizio del Periodo di Interessi immediatamente successivo a quello di consegna dell'Attestazione di Conformità ai Portatori dei Titoli, all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti, dalla quale risultino i valori sopra indicati di PFN Adjusted/Ebitda;
 - (ii) ogni variazione del Margine Cash si manterrà per due Periodi di Interessi consecutivi e sarà rideterminata sulla base del valore del Covenant Finanziario PFN Adjusted/EBITDA riportato nell'Attestazione di Conformità e calcolato alla successiva Data di Calcolo Ratchet.
- (C) Resta, altresì, inteso che:
- (x) fintantoché:
 - (i) l'Emittente non abbia consegnato l'Attestazione di Conformità; e/o
 - (ii) sia in essere un Evento Rilevante,
 il Margine Cash applicabile sarà automaticamente pari al Margine Cash massimo applicabile (*i.e.* 7% (sette per cento) annuo); e
 - (y) in nessun caso il valore del Margine Cash, determinato in conformità alle previsioni del presente Articolo 9.3, potrà essere inferiore al 6% annuo.

9.4. **ESG Ratchet**

A seconda della circostanza che tutti i Covenant ESG – come dettagliati nell'Allegato C (*Covenant ESG*) - siano raggiunti o meno dall'Emittente, secondo l'attestazione contenuta in una Dichiarazione di Valutazione ESG e non siano contestati dai Portatori dei Titoli, a partire dal Periodo di Interesse successivo alla data di pagamento del 30 giugno 2025, il Margine Cash applicabile ai Periodi di Interesse dei successivi 12 mesi potrà essere incrementato dello 0,25% nel caso in cui anche uno solo dei Covenant ESG dell'Emittente non sia raggiunto. Resta inteso che il meccanismo di adeguamento del Margine sopra descritto sarà ripetuto il 30 giugno di ogni anno fino al 30 giugno 2030.

9.5. **Margine PIK**

- (A) A decorrere dalla Seconda Data di Pagamento, l'Emittente ha facoltà, in relazione a ciascun Periodo di Interesse (ad esclusione dell'ultimo Periodo di Interesse), a condizione che non sia in essere alcun Evento Rilevante, di non corrispondere il Margine PIK maturato nel corso del relativo Periodo di Interessi e di capitalizzarlo in conformità alle previsioni del presente Articolo 9.5 (*Margine PIK*) (**l'Opzione PIK**)
- (B) Al fine di esercitare l'Opzione PIK, l'Emittente dovrà trasmettere una specifica comunicazione all'Agente di Calcolo, all'Agente dei Pagamenti e ai Portatori dei Titoli (la **Comunicazione PIK**) almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Pagamento, richiedendo che l'importo del Margine PIK maturato nel corso del Periodo di Interessi che termina a quella Data di Pagamento sia capitalizzato alla stessa Data di Pagamento e cumulato con l'importo del Prestito emesso e non ancora rimborsato, nella misura consentita da, e in conformità a, qualsiasi legge applicabile

(incluso l'articolo 1283 del codice civile e l'articolo 120 del Testo Unico Bancario, ciascuno nella misura in cui sia applicabile e come di volta in volta modificato e integrato) e costituirà capitale fruttifero di interessi al pari dell'importo del Prestito non rimborsato.

- (C) Resta inteso che:
- (i) qualora l'Emittente non abbia trasmesso una Comunicazione PIK ai sensi del paragrafo (B) che precede, e, pertanto la componente degli Interessi relativa al Margine PIK non sarà capitalizzata ma pagata in contanti, il Margine PIK sarà pari all'1,75%; ovvero
 - (ii) qualora l'Emittente abbia trasmesso una Comunicazione PIK ai sensi del paragrafo (B) che precede e, pertanto, la componente degli Interessi relativi al Margine PIK maturati in relazione al Periodo di Interessi a cui la Comunicazione PIK si riferisce, si intenderà capitalizzata, il Margine PIK sarà pari al 2,50%.
- (D) Resta inteso che in nessun caso l'esercizio dell'Opzione PIK sarà considerato come un inadempimento da parte dell'Emittente nel pagare tempestivamente gli interessi dovuti e, in tale ipotesi, nessun Interesse di Mora sarà dovuto dall'Emittente ai Portatori dei Titoli.
- (E) L'Emittente dovrà rimborsare l'ammontare complessivo degli interessi capitalizzati ai sensi del presente Articolo 9.5 (*Margine PIK*) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, con pari valuta e disponibilità del relativo importo.

9.6. **Limite legale agli Interessi**

Resta inteso che il Tasso di Interesse (inclusi gli interessi di mora, di seguito gli "**Interessi di Mora**") determinato ai sensi del presente Regolamento e calcolato ai sensi delle disposizioni di legge applicabili (e, pertanto, includendo ogni costo, commissione, od altro onere richiesto ai fini della verifica di compatibilità con la normativa di seguito citata), non potrà in alcun caso essere superiore al tasso soglia antiusura determinato con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante "Disposizioni in materia di usura" e pertanto - nel caso in cui il calcolo comporti il superamento di detto tasso soglia - tali tassi saranno da considerarsi automaticamente ridotti nel limite massimo consentito dalla normativa applicabile.

10. **PERFORMANCE FEE – EARN-OUT**

10.1. **Performance Fee**

L'Emittente sarà tenuto a corrispondere in un'unica soluzione ai Portatori dei Titoli, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Data Rilevante (come di seguito definita), un importo pari al maggiore tra:

- (A) il 40% (quaranta per cento) dell'incremento dell'EBITDA del Gruppo quale risultante dall'ultimo Bilancio Consolidato chiuso alla prima tra (i) la Data di Scadenza; (ii) la Data di Rimborso Anticipato di cui all'Articolo 12 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), ad eccezione dei casi di cui agli Articoli 12.1 (E), (G) ed (M), (iii)

la Data di Rimborso Anticipato di cui all'Articolo 14 (*Data di rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) in cui sia stato effettuato il rimborso integrale dei Titoli; ovvero (iv) la data in cui l'Emittente abbia ceduto la partecipazione totale o parziale in HMC (le date in cui tali eventi si realizzino, a seconda del caso, la "**Data Rilevante**") rispetto ad un valore pari ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).

(B) l'8% (otto per cento) della valorizzazione (cd. *equity value*) del 100% di HMC derivante dall'eventuale cessione a terzi della sua partecipazione totale o parziale del capitale sociale di HMC, con un importo massimo pari ad Euro 1.600.000,00 (un milione seicentomila/00); e

(C) Euro 300.000,00 (trecentomila/00),

(la "**Performance Fee**"), così come calcolata e concordata dall'Emittente e dai Portatori dei Titoli.

10.2. **Earn-Out**

Qualora sia stata corrisposta ai Portatori dei Titoli la Performance Fee a seguito di uno degli eventi elencati al precedente Articolo 10.1 (*Performance Fee*) che precede diversi dalla cessione, in tutto od in parte, della partecipazione in HMC, e, successivamente, entro il termine di 12 mesi dalla relativa Data Rilevante (diversa da quella connessa alla cessione della partecipazione in HMC) si verifichi la cessione totale o parziale della partecipazione in HMC da parte di Clabo Holding USA, i Portatori dei Titoli avranno diritto a ricevere dall'Emittente un importo (l'"**Earn-Out**") pari alla eventuale differenza tra:

(A) il corrispettivo a cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'Articolo 10.1(B) che precede; e

(B) la Performance Fee già corrisposta dall'Emittente,

fermo restando che, nel caso in cui la Performance Fee già corrisposta dall'Emittente sia superiore al corrispettivo di cui al punto (A) che precede, l'Emittente non sarà tenuto a corrispondere alcun Earn-Out. L'importo dell'Earn-Out, una volta calcolato e concordato dall'Emittente e dai Portatori dei Titoli.

11. **RIMBORSO**

11.1. Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 12 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), Articolo 13 (*Ulteriori ipotesi di rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), o successivo Articolo 14 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito dovrà essere rimborsato dall'Emittente come di seguito descritto: l'Emittente dovrà istruire l'Agente di Calcolo e l'Agente dei Pagamenti (tenendo in copia i Portatori dei Titoli) - con preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi rispetto ciascuna Data di Pagamento a decorrere dal 30 giugno 2027 – a corrispondere ai Portatori dei Titoli una percentuale pari al 12,5% (dodici virgola cinque per cento) del valore nominale unitario iniziale. Ogni importo in linea capitale non ancora rimborsato verrà rimborsato integralmente alla Data di Scadenza.

11.2. Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo,

la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

- 11.3. I pagamenti da effettuarsi ai Portatori dei Titoli, attraverso il circuito Euronext Securities Milan, ai sensi del presente Regolamento del Prestito devono essere effettuati in Euro, con valuta alla data in cui il pagamento è dovuto.
- 11.4. I pagamenti da effettuarsi dall'Emittente non potranno essere sospesi o ritardati neanche in caso di contestazione, anche se giudiziale, sollevata dallo stesso o da terzi, ferma restando l'applicazione delle norme imperative vigenti. Ogni eccezione potrà essere fatta valere solo successivamente al pagamento.

12. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEI PORTATORI DEI TITOLI

12.1. Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (A) **Cambio di controllo**: il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale vi sia la perdita del controllo (diretto e/o indiretto) dell'Emittente da parte del Pierluigi Bocchini (anche in forma congiunta con il dott. Alessandro Bocchini), ove per “controllo” si farà riferimento all'articolo 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile;
- (B) **Mancato pagamento**: il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di Interessi (ivi inclusi gli Interessi di Mora), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla relativa scadenza;
- (C) **Mancato rispetto degli impegni**: il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 16 (*Impegni dell'Emittente*) (diversi da quelli di cui all'Articolo 16 (D), disciplinati dalla successiva lettera (D) del presente Articolo) a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 12 (dodici) Giorni Lavorativi decorrenti dalla prima data tra (a) la ricezione da parte dell'Emittente di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o del Rappresentante Comune), relativa a tale inadempimento e (b) la data in cui l'Emittente venga a conoscenza dell'inadempimento medesimo;
- (D) **Mancato rispetto dei Covenant Finanziari**: il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi dei Covenant Finanziari previsti dall'Articolo 16 (*Impegni dell'Emittente*), (D), e tale inadempimento non sia rimediato in conformità alle previsioni dell'Articolo 16 (*Impegni dell'Emittente*) (D) medesimo;
- (E) **Insolvenza**: si verifichi un Evento di Insolvenza in relazione all'Emittente;
- (F) **Liquidazione**: l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo con la quale si approvi la messa in liquidazione dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ovvero la cessazione di tutta

o di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo;

- (G) **Procedure esecutive, protesti e altri provvedimenti di natura giudiziaria:** (a) l'avvio di procedure esecutive, ovvero l'esecuzione di sequestri conservativi o giudiziari (anche in sede penale) o confische, ovvero di qualunque procedura corrispondente nelle diverse giurisdizioni di appartenenza delle altre società del Gruppo, per importi complessivamente superiori, in ogni momento, ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) su beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, da cui possa derivare un Evento Pregiudizievole Significativo, restando inteso che non verranno considerati i procedimenti estinti e/o sanati o in relazione ai quali siano state proposte opposizioni e/o impugnative, salvo che tali opposizioni e/o impugnative si concludano con provvedimento finale non impugnabile che confermi i provvedimenti di cui sopra; (b) la levata di protesto da parte di terzi su beni dell'Emittente, qualora ne derivi un Evento Pregiudizievole Significativo, solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni, proposte impugnative e/o accantonati i relativi importi;
- (H) **Cross default dell'Emittente:**
- (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di un importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle derivanti dal Prestito) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile; e/o
- (ii) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) (diverse da quelle derivanti dal Prestito) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo);
- (I) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (J) **Certificazione dei Bilanci:** la Società di Revisione incaricata della revisione del Bilancio e/o del Bilancio Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia espresso un giudizio negativo, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso;
- (K) **Veridicità delle dichiarazioni e garanzie:** una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rilasciata ai sensi dell'articolo 4 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Sottoscrizione risulti non veritiera o non corretta sotto ogni aspetto rilevante salvo che le circostanze che hanno causato tale non veridicità o incorrettezza non siano sanate, qualora effettivamente possibile, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi a decorrere dalla

data anteriore tra:

- (i) la data in cui i Portatori dei Titoli (o il Rappresentante Comune, ove nominato) abbiano dato comunicazione all'Emittente di tale non veridicità o correttezza; e
- (ii) la data in cui l'Emittente abbia avuto effettiva conoscenza di tale non veridicità o correttezza;

(L) Inefficacia, invalidità o illegittimità dei Documenti dell'Operazione: (a) l'invalidità o l'inefficacia dei Documenti dell'Operazione a meno che gli stessi siano sostituiti da altro corrispondente documento di gradimento dei Portatori dei Titoli (i) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi, qualora si tratti del Contratto di Agenzia, ovvero (ii) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi, qualora si tratti di un qualsiasi altro Documento dell'Operazione; (b) sia o diventi illegale per l'Emittente eseguire le proprie obbligazioni ai sensi di uno dei Documenti dell'Operazione;

(M) Mancato finanziamento dell'Emittente: il mancato verificarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Emissione di entrambi gli eventi che seguono:

- (x) la sottoscrizione dei Nuovi Titoli per un importo pari ad almeno Euro 1.150.000,00 (un milione centocinquantamila/00) da parte:
 - (a) del Socio (anche mediante società da esso nominate); ovvero
 - (b) di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A.; ovvero
 - (c) di altri Investitori Professionali di gradimento dei sottoscrittori iniziali; e
- (y) l'erogazione di un finanziamento (in una forma tecnica diversa dalla sottoscrizione dei Nuovi Titoli, ma avente le medesime caratteristiche sostanziali e di gradimento dei sottoscrittori iniziali) ovvero di un apporto patrimoniale (in una forma di gradimento dei sottoscrittori iniziali) da parte (a) del Socio, direttamente o mediante società da esso nominate, ovvero (b) dei signori Alessandro Bocchini e Pierluigi Bocchini (congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, direttamente o mediante altra società da loro controllata di diritto) per un importo pari ad almeno Euro 1.150.000,00 (un milione centocinquantamila);

(N) Acquisto da parte di Clabo Holding USA, della totalità delle quote di minoranza di HMC da Diane Scott: la mancata presentazione da parte dell'Emittente entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione di copia sottoscritta del contratto di acquisto della totalità delle quote di minoranza di HMC dal venditore Diane Scott da parte di Clabo Holding USA;

(O) Atto di Pegno Azioni: il mancato rispetto da parte di Clabo Holding US degli impegni di cui all'Atto di Pegno Azioni, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'espletamento delle formalità necessarie per il perfezionamento e la costituzione del medesimo;

(P) **Accordo tra Emittente e Simest S.p.A.**: il mancato invio entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione della documentazione relativa alla proroga di rateizzazione del termine di riacquisto della partecipazione di Simest S.p.A. in Clabo Pacific Holding Ltd.

- 12.2. Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato totale dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo lettera raccomandata A/R alla sede legale dell'Emittente ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: pec001@pec.clabo.it (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").
- 12.3. Il rimborso anticipato totale dei Titoli dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della Richiesta di Rimborso Anticipato. A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale sia agli Interessi maturati in relazione ai Titoli alla relativa Data di Rimborso Anticipato. L'Emittente si impegna ad informare prontamente l'Agente di Calcolo e l'Agente dei Pagamenti dell'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, comunicando la relativa Data di Rimborso Anticipato.
- 12.4. Il rimborso anticipato totale dei Titoli avverrà al valore nominale residuo, e comprenderà gli Interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.
- 12.5. L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
- 12.6. Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori dei Titoli.

13. ULTERIORI IPOTESI DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEI PORTATORI DEI TITOLI

- 13.1. Se, a seguito dell'introduzione, della modifica o dell'abrogazione di disposizioni di legge, nonché mutamenti circa la loro interpretazione o applicazione, per un Portatore dei Titoli dovesse divenire contrario a disposizioni di legge o regolamentari detenere i Titoli, tale Portatore dei Titoli darà comunicazione all'Emittente della circostanza.
- 13.2. A seguito della suddetta comunicazione, l'Emittente dovrà rimborsare anticipatamente tutti i Titoli ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Nominale, unitamente agli Interessi maturati e non ancora corrisposti, senza penali a carico dell'Emittente, entro la precedente tra:
- (A) la Data di Pagamento immediatamente successiva alla comunicazione stessa; e

(B) il termine ultimo consentito ai sensi della normativa applicabile.

13.3. L'Emittente si impegna ad informare prontamente l'Agente di Calcolo e l'Agente dei Pagamenti dell'avvenuta ricezione di tale comunicazione, indicando altresì la relativa Data di Rimborso Anticipato.

14. RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO (OPTION CALL)

14.1. A partire dal 30 giugno 2025 e in occasione di una Data di Pagamento, l'Emittente avrà facoltà di rimborsare anticipatamente il Prestito, con preavviso scritto di 20 Giorni Lavorativi, a condizione che:

- (A) ogni rimborso anticipato venga effettuato per un importo minimo in linea capitale di Euro 1.000.000,00 (un milione/00);
- (B) il relativo rimborso sia effettuato esclusivamente in coincidenza con l'ultimo Giorno Lavorativo di un Periodo di Interessi (ovvero una Data di Pagamento);
- (C) l'Emittente dovrà corrispondere ai Portatori dei Titoli gli interessi maturati sull'importo del Prestito oggetto di rimborso fino alla effettiva Data di Rimborso Anticipato;
- (D) il rimborso avverrà *pari passu* con riferimento a tutti i Titoli oggetto di rimborso.
- (E) l'Emittente corrisponda ai Portatori dei Titoli:
 - (x) qualora il rimborso anticipato venga effettuato entro il 30 giugno 2025 (incluso), il maggior importo tra:
 - (i) il 102% (centodue per cento) dell'importo in linea capitale oggetto di rimborso; e
 - (ii) il 100% (cento per cento) dell'importo in linea capitale oggetto di rimborso, maggiorato dell'importo dovuto a titolo di interessi a decorrere dalla data di rimborso anticipato sino alla Data di Pagamento Interessi che cade il 30 giugno 2025;
 - (y) una commissione di rimborso anticipato determinata in misura decrescente (la "**Prepayment Fee**") in ragione della Data di Rimborso Anticipato e quantificata nella seguente misura dell'importo residuo del Prestito:
 - (i) qualora tale rimborso venga effettuato alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2025 ovvero alla Data di Pagamento del 30 giugno 2026, ovvero alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2026 (inclusa) al 2% (due per cento) del valore nominale rimborsato;
 - (ii) qualora tale rimborso venga effettuato alle Data di Pagamento del 30 giugno 2027, ovvero alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2027, al 1% (uno per cento) del valore nominale rimborsato;
 - (iii) qualora tale rimborso venga effettuato alla Data di Pagamento del 30 giugno 2028 ovvero alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2028, al 1% (uno per cento) del valore nominale rimborsato,

- (iv) qualora tale rimborso venga effettuato alla Data di Pagamento del 30 giugno 2029 ovvero alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2029, al 1% (uno per cento) del valore nominale rimborsato;

Resta inteso che qualora il rimborso anticipato in conformità al presente Articolo 14 venga effettuato alla Data di Pagamento del 30 giugno 2030 ovvero alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2030, l'Emittente non corrisponderà ai Portatori dei Titoli alcuna Prepayment Fee.

- 14.2. Resta inteso che, ogni comunicazione di rimborso anticipato dei Titoli ai sensi del presente Articolo 14 sarà irrevocabile, dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo, all'Agente dei Pagamenti e ai Portatori dei Titoli e dovrà contenere l'indicazione della relativa Data di Rimborso Anticipato.

15. STATUS DEI TITOLI

- 15.1. I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.
- 15.2. I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

16. IMPEGNI DELL'EMITTENTE

- 16.1. Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:
- (A) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente che sia in grado di determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (d) non porre in essere modifiche al proprio statuto od atto costitutivo che siano pregiudizievoli per i Portatori dei Titoli;
 - (B) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare né compiere Operazioni Straordinarie;
 - (C) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 26 (*Varie*), i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:
 - (i) trimestralmente, entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre solare, uno

schema di *current trading* che contenga le seguenti informazioni:

- *backlog*, dettagliato per ciascuna società operativa;
 - fatturato, dettagliato per società operativa;
 - EBITDA, dettagliato per società operativa;
 - PFN;
 - PFN Adjusted.
- (ii) semestralmente, entro 90 giorni dal termine di ciascun semestre, la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata, entrambe approvate dal Consiglio di Amministrazione e certificate dalla Società di Revisione;
- (iii) semestralmente, entro 90 giorni dal termine di ciascun semestre, evidenza degli importi delle passività commerciali scadute da oltre 180 giorni, con dettaglio dei pagamenti che siano stati contestati dalla Società in buona fede e con giustificata motivazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal Presidente del Collegio Sindacale della Società;
- (iv) non appena disponibili e in ogni caso entro 5 (cinque) giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea dei soci dell'Emittente e comunque non oltre il 31 maggio dell'anno successivo alla data di chiusura dell'esercizio:
- il Bilancio ed il Bilancio Consolidato, entrambi certificati dalla Società di Revisione, restando inteso che gli stessi saranno approvati al massimo entro i limiti previsti dalla legge;
 - l'Attestazione di Conformità;
- (v) entro il 30 settembre di ciascun anno, fornire ai Portatori dei Titoli, all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti evidenza del valore dei Covenant Finanziari, calcolati al 30 giugno di ciascun anno su base 12 mesi *rolling* sui dati consolidati, completo dell'Attestazione di Conformità dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza e confermato dalla Società di Revisione;
- (vi) prontamente, e purché la consegna di tale documentazione sia conforme alla normativa applicabile all'Emittente copia di ogni avviso di convocazione di eventuali assemblee di una delle società del Gruppo, unitamente al relativo ordine del giorno, nonché, entro 20 (venti) giorni dalla relativa assemblea, copia del relativo verbale;
- (vii) una volta disponibile ed in ogni caso entro il 30 giugno di ciascun anno, fornire la Dichiarazione di Valutazione ESG ai Portatori dei Titoli, all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti, nonché ogni altro questionario ESG ritenuto necessario dai Portatori dei Titoli.
- (D) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo di ogni semestre precedente la Data di Scadenza, siano rispettati i seguenti indicatori finanziari: PFN/EBITDA, PFN Adjusted/EBITDA, PFN/PN, EBITDA HMC (espresso in dollari US/000), (di seguito i

“Covenant Finanziari” e ciascuno un “Covenant Finanziario”):

Parametro	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PFN/EBITDA ≤	3,75x	3,50x	3,00x	2,75x	2,50x	2,50x	2,50x
PFN Adjusted/EBIT DA ≤	4,50x	4,50x	3,75x	3,50x	3,25x	3,00x	3,00x
PFN/PN ≤	3,25x	3,15x	2,75x	2,25x	1,50x	1,50x	1,50x
EBITDA HMC>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Resta inteso che con riferimento alle Date di Calcolo del 30 giugno di ogni anno gli indicatori finanziari calcolati su base 12 mesi *rolling* sui dati consolidati da rispettare saranno quelli riferiti all'anno solare che precede.

Il mancato rispetto dei Covenant Finanziari si intenderà sanato qualora il Socio, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni di calendario dalla rilevazione, effettui apporti di mezzi propri nell'Emittente nella misura necessaria per ripristinare il/i parametro/i violato/i (c.d. “**Equity Cure**”). L' Equity Cure potrà essere effettuato per non più di 3 (tre) volte nel corso della durata del Prestito e gli importi versati a tale titolo potranno essere imputati esclusivamente a riduzione della PFN.

- (E) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo riferita al 31 dicembre di ogni anno precedente la Data di Scadenza, gli affitti pagati dall'Emittente, se riconosciuti a parti correlate, non siano superiori alle seguenti soglie:

Parametro	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Affitti Clabo SpA (€/000) ≤	n.a.	500	515	525	550	550	550

- (F) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (G) non effettuare vendite, trasferimenti o comunque atti di disposizione di alcuno dei Beni dell'Emittente diversi dagli Atti di Disposizione Consentiti;
- (H) a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme di natura fiscale, le norme antiriciclaggio, le norme anticorruzione, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali), la cui violazione possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (I) fare in modo che, per tutta la durata del Prestito, il valore della PFN non superi

l'Indebitamento Finanziario Consentito;

- (J) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le Autorizzazioni così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (K) comunicare ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune le informazioni relative a (a) ogni contenzioso, arbitrato o procedimento amministrativo di valore pari o superiore ad Euro 100.000,00 (centomila /00), (b) qualsiasi pretesa scritta, avviso scritto o altra comunicazione scritta in relazione a qualsiasi violazione di legge di valore pari o superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), (c) ogni modifica, rinuncia, consenso, violazione, inadempimento o pretesa scritta in relazione ad ogni finanziamento eventualmente esistente di valore pari o superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00)]; (e) eventuali modifiche della struttura societaria; ed (f) ulteriori informazioni ragionevolmente richieste dai Portatori dei Titoli; (g) il soddisfacimento della normativa vigente in materia antiriciclaggio e “*know your customer*”, qualora ragionevolmente richieste dai Portatori dei Titoli; nonché (h) qualunque procedimento o indagine riguardante una Sanzione, avviato nei confronti dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo purché tutte tali informazioni possano essere fornite in conformità alle previsioni di legge applicabili all’Emittente;
- (L) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante;
- (M) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Euronext Securities Milan, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (N) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell’Emittente;
- (O) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai Principi Contabili applicabili;
- (P) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti e 2447-decies del Codice Civile;
- (Q) non effettuare, sino alla Data di Scadenza, alcuna distribuzione di riserve patrimoniali o rimborso di finanziamenti sotto qualunque forma ai propri soci;
- (R) non distribuire, con riferimento all’Emittente, qualsiasi utile con riferimento agli esercizi 2023, 2024 e 2025;
- (S) non distribuire qualsiasi utile con riferimento agli esercizi successivi, qualora il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta Adjusted ed EBITDA sia maggiore a 2,00 volte; se il predetto rapporto è inferiore a tale soglia, la distribuzione sarà consentita purché, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante né tale evento sorga a seguito della relativa distribuzione e

comunque nel rispetto dei seguenti limiti:

- (i) qualora il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta Adjusted ed EBITDA sia inferiore o uguale a 1,50 volte, la distribuzione sarà ammessa per il 50% (cinquanta per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, purché il relativo parametro risulti rispettato anche all'esito della distribuzione;
 - (ii) qualora il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA sia ricompreso fra 1,50 volte (escluso) e 2,00 volte (incluso), la distribuzione sarà ammessa nel limite del 25% (venticinque per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, purché il relativo parametro risulti rispettato anche all'esito della distribuzione;
- (T) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative con controparti di riconosciuto standing, l'integrità delle proprie strutture, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la Continuità Aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – Directors and Officers Insurance); nonché, fare in modo che le società del Gruppo assicurino e mantengano adeguate polizze assicurative sulla propria attività e i propri Beni, in conformità con la migliore prassi commerciale del settore in cui le società del Gruppo operano;
- (U) astenersi dall'erogare ulteriori finanziamenti in qualsiasi forma, a favore di Cla.Bo.Fin. S.r.l., considerato che alla Data di Emissione il saldo è pari ad Euro 2.529.174,00 (due milioni cinquecento ventinovemila centosettantaquattro /00);
- (V) fare in modo che qualsiasi finanziamento ricevuto dall'Emittente da parte dei propri soci sia un Finanziamento Soci Subordinato e, a tal fine, far sì che prima dell'erogazione di tali finanziamenti il soggetto erogante confermi tale subordinazione ai Portatori dei Titoli, sottoscrivendo gli impegni che gli stessi dovessero ragionevolmente richiedere al riguardo;
- (W) ottenere e mantenere, e far sì che ciascuna società del Gruppo ottenga e mantenga, la Proprietà Intellettuale necessaria per lo svolgimento della propria attività, secondo il principio di gestione diligente;
- (X) fare in modo che: (i) il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione non superi l'importo annuo di complessivi Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); e (ii) gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevano remunerazioni di alcun tipo per ulteriori ruoli che dovessero assumere all'interno della Gruppo;
- (Y) caricare e mantenere per tutta la durata del Prestito un Agente di Calcolo ed un Agente dei Pagamenti di gradimento dei Portatori dei Titoli e non modificare il Contratto di Agenzia senza il preventivo consenso scritto dei Portatori dei Titoli;
- (Z) a mantenere in Italia la propria sede legale, il proprio centro di interesse principale (COMI), la propria capacità produttiva ed eventuali strutture ad alta intensità di capitale umano quali laboratori, centri di ricerca e sviluppo, centri di progettazione e *design* e simili, ove già presenti sul territorio nazionale;

- (AA) mantenere almeno il 70% del totale della forza lavoro; qualora, per improrogabili e motivate ragioni di carattere operativo, industriale e di sopravvivenza dell'azienda tale soglia non sia rispettata, si renderà necessaria la stipula di appositi accordi sindacali;
- (BB) non destinare le risorse derivanti dal Prestito ad operazioni di consolidamento di linee di finanziamento bancario.

17. **COVENANT FINANZIARI**

- (A) Qualora il Rappresentante Comune o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, che si sia verificata una violazione di uno o più Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 16 (*Impegni dell'Emittente*), lettera (D), ovvero il Covenant Finanziario PFN Adj./EBITDA abbia un valore che dia luogo ad una variazione del Margine, come indicato nell'Articolo 9 (*Interessi*), e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno dell'Attestazione di Conformità, il Rappresentante Comune o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto dell'Attestazione di Conformità salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato – a pena di decadenza – per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).
- (B) In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.
- (C) I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.
- (D) La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

18. **DELIBERE ED AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI TITOLI**

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con

delibera del 12 marzo 2024, presso il Notaio Andrea Scoccianti, registrata presso la competente camera di commercio in data 20 marzo 2024 (la “**Deliberazione di Emissione**”).

19. MODIFICHE

- (A) Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l’Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all’Articolo 26 (*Varie*) che segue.
- (B) Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall’Emittente previo consenso scritto dell’Assemblea dei Portatori dei Titoli.

20. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

21. REGIME FISCALE

- (A) Tutti gli Interessi e gli altri proventi corrisposti dall’Emittente con riferimento ai Titoli saranno effettuati senza applicazione di alcuna ritenuta o deduzione fiscale a meno che questa non sia prevista dalla legge. Nel caso in cui l’applicazione di una ritenuta o deduzione fiscale sia obbligatoria ai sensi di legge, l’importo del pagamento dovuto dall’Emittente sarà incrementato di un importo tale per cui l’importo ricevuto dai Portatori dei Titoli sia pari all’importo che questi avrebbero ricevuto nel caso in cui nessuna ritenuta o deduzione fiscale fosse dovuta. Nessun pagamento aggiuntivo sarà però dovuto dall’Emittente con riferimento all’imposta sostitutiva di cui al Decreto 239 nel caso in cui i Portatori dei Titoli siano un soggetto di cui all’art. 6 del predetto decreto e non abbiano adempiuto correttamente alle procedure per la non applicazione dell’imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti non residenti.
- (B) I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

22. AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DEI PAGAMENTI

- (A) L’Emittente effettuerà tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente Regolamento tramite l’Agente dei Pagamenti attraverso il circuito Euronext Securities Milan.
- (B) I calcoli e le determinazioni dell’Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il

presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

23. ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI TITOLI

- (A) I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").
- (B) Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.
- (C) In conformità alle previsioni dell'articolo 2415 del Codice Civile, il Rappresentante Comune potrà essere nominato dall'Assemblea dei Portatori dei Titoli e potrà essere scelto anche al di fuori dei Portatori dei Titoli; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Resta inteso che qualora il Rappresentante Comune non sia nominato, ogni riferimento al Rappresentante Comune all'interno del presente Regolamento sarà da intendersi ai Portatori dei Titoli.
- (D) L'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera con la Maggioranza dei Portatori dei Titoli sulle seguenti materie:
 - (i) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
 - (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
 - (iii) sulla proposta di concordato;
 - (iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
 - (v) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.
- (E) Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.
- (F) Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del codice civile.
- (G) Il Rappresentante Comune:
 - (i) provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei Portatori dei Titoli e tutela gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente; e
 - (ii) ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente.

24. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

- (A) Il Prestito è regolato dalla legge italiana.
- (B) Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del

Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

25. SANZIONI E ANTIRICICLAGGIO

- (A) L'Emittente (e, per quanto a propria conoscenza, ciascun componente del Gruppo), dichiara:
- a. che le società del Gruppo, nonché i relativi consiglieri e legali rappresentanti, amministratori e direttori non sono:
 - (i) riportati nelle liste emanate dai competenti organi italiani, nonché dalla Federal Reserve statunitense, in materia di lotta al riciclaggio e al terrorismo internazionale;
 - (ii) destinatari, ovvero posseduti o controllati da, o agiscono per conto di, direttamente o indirettamente, un individuo o ente che è oggetto o destinatario, di una qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, amministrata, applicata, imposta o fatta valere da alcuna Autorità Sanzionante (le "**Sanzioni**");
 - (iii) residenti o comunque aventi una stabile organizzazione (i) in Russia o Ucraina, (ii) in Crimea o nella città di Sevastopol, (iii) nelle aree non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia e/o in Bielorussia, o (iv) in Stati o territori che sono, o il cui governo è, soggetto a Sanzioni (inclusi, senza limitazione, Bielorussia, Cuba, Repubblica Islamica dell'Iran, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Myanmar, Federazione Russa, Repubblica Araba Siriana, Ucraina, Venezuela, Repubblica Bolivariana), o che siano proprietari di beni situati in, o ricevano introiti da Stati che sono, o il cui governo è, soggetto a Sanzioni, in ciascun caso che proibiscano genericamente i rapporti con tale Stato o territorio; coinvolti direttamente, in operazioni o progetti con qualsiasi soggetto localizzato in qualsiasi Stato in violazione delle Sanzioni.
 - b. che nessuna società del Gruppo utilizzerà direttamente o indirettamente (anche tramite un'altra società del Gruppo) i proventi dell'emissione del Prestito, né presterà, contribuirà o renderà altrimenti disponibili tali proventi a qualsiasi soggetto o entità (i) per finanziare o facilitare qualsiasi attività di o affari con qualsiasi soggetto che, al momento di tale finanziamento o facilitazione, è oggetto o bersaglio di Sanzioni, (ii) per finanziare o facilitare attività o affari in Russia e Bielorussia e/o in un Paese soggetto a Sanzioni o (iii) in qualsiasi altro modo che comporti una violazione delle Sanzioni da parte di qualsiasi soggetto (incluso qualsiasi soggetto partecipante alla transazione, sia come sottoscrittore, acquirente iniziale, consulente, investitore o altro)
- (B) L'Emittente, infine, si impegna a mantenere in essere (e a fare sì che ciascuna società del Gruppo mantenga in essere) procedure che siano ragionevolmente concepite per

promuovere e conseguire il rispetto delle normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio e alla corruzione.

26. VARIE

- (A) Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate via PEC ai seguenti indirizzi:

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

PEC: teampdanthilia@pec.it

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Barbara Ellero e del Dr. Ruggero Confalonieri

Riello Investimenti SGR S.p.A.

PEC: rielloinvestimentisgr@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Dr. Alberto Lampertico

- (B) Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato).
- (C) Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Euronext Securities Milan.
- (D) La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
- (E) L'Emittente si impegna a corrispondere ai Portatori dei Titoli, alla Data di Emissione una commissione a titolo di copertura dei costi di strutturazione del Prestito (l'“**Arrangement Fee**”), come meglio indicato nelle Lettere della Commissione di Strutturazione.

27. EMISSIONE DI NUOVI TITOLI

- (A) Entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Emissione, l'Emittente ha la facoltà, senza alcuna autorizzazione da parte dei Portatori dei Titoli di emettere, in una singola o in più soluzioni, ulteriori titoli obbligazionari aventi le medesime caratteristiche dei Titoli e soggetti alla previsioni del presente Regolamento (di seguito, i “**Nuovi Titoli**”), aumentando, in tal modo, il valore nominale del Prestito fino ad un massimo complessivo di ulteriori Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila/00), cosicché, una volta emessi i Nuovi Titoli, il Prestito avrà un valore nominale di Euro 8.350.000,00 (otto milioni trecentocinquantamila/00). Resta inteso che i Nuovi Titoli saranno a tutti gli effetti fungibili con i Titoli già emessi e in circolazione e formeranno con esse un'unica serie e dovranno essere emessi con modalità tali da permettere tale fungibilità.
- (B) Il prezzo di emissione dei Nuovi Titoli sarà pari al Valore Nominale maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse) dei Nuovi Titoli ovvero al valore che l'Emittente e

i relativi sottoscrittori determineranno, tenendo conto che lo stesso dovrà permettere la piena fungibilità degli stessi.

- (C) L'Emittente provvederà, di volta in volta, a comunicare ai Portatori dei Titoli le emissioni dei Nuovi Titoli.
- (D) Ai fini e per gli effetti del Regolamento del Prestito, ove non si desuma diversamente dal contesto, la Data di Scadenza si intende riferita anche ai Nuovi Titoli.

28. SECURITY AGENT

- 28.1. In conformità alle previsioni dell'articolo 2414 bis, comma 3, del Codice Civile, i sottoscrittori iniziali dei Titoli hanno nominato Loan Agency Services S.r.l., una società a responsabilità limitata con sede legale in via del Poggio Laurentino, 66, 00144, Roma, Italia, capitale sociale Euro 100.000, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma 10568391006, quale rappresentante delle garanzie (il "**Security Agent**"), il quale è legittimato ad esercitare in nome e per conto dei Portatori dei Titoli, di volta in volta esistenti, nei limiti della legge applicabile, tutti i diritti e poteri, sostanziali e processuali, relativi al Pegno Azioni HMC, anche avvalendosi di soggetti autorizzati al compimento di tali atti ai sensi della normativa applicabile, con facoltà di subdelega di ogni potere a tal fine necessario senza che venga meno in alcun caso la qualifica di Security Agent.
- 28.2. In conformità a quanto sopra previsto, il Security Agent potrà, agendo su istruzioni della Maggioranza dei Portatori dei Titoli:
- (A) eseguire (a) qualsiasi accordo modificativo o integrativo dell'Atto di Pegno Azioni; (b) qualsiasi ulteriore atto o documento che possa essere sottoscritto ai sensi o in conformità all'Atto di Pegno Azioni o in conformità con le previsioni del medesimo, anche al fine di mantenere, confermare ed estendere tale atto; (c) qualsiasi accordo o documento necessario alla risoluzione dell'Atto di Pegno Azioni;
 - (B) inviare, rilasciare o ricevere qualsiasi notifica o dichiarazione, identificare e specificare (nei limiti in cui ciò sia necessario ai sensi della legge applicabile) a terzi i nomi dei Portatori dei Titoli in qualsiasi momento.
 - (C) escutere il Pegno Azioni HMC (anche a mezzo di soggetti specificamente incaricati a tal fine) indicando i conti correnti dei Portatori dei Titoli sui quali dovranno essere pagati i proventi derivanti della relativa vendita, fermo restando che, ove i proventi derivanti dall'escussione del Pegno Azioni HMC siano superiori all'ammontare della somma dei diritti del Security Agent (inclusi eventuali compensi ad esso dovuti) e dei Portatori dei Titoli ai sensi del presente Regolamento, tale eccedenza sarà versata direttamente a Clabo Holding US, nella sua qualità di soggetto costituente il Pegno Azioni HMC.
- 28.3. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al precedente paragrafo, è conferito al Security Agent un mandato con rappresentanza con ogni più ampio potere senza alcuna limitazione, e con espressa autorizzazione ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile, anche attraverso ogni suo legale rappresentante, amministratore esecutivo, quadro e/o legali,

agendo in nome e per conto dei Portatori dei Titoli.

- 28.4. L'Emittente e i Portatori dei Titoli si impegnano solidalmente tra di loro a manlevare e tenere indenne il Security Agent, da ogni danno, perdita, maggior onere o costo (incluse le imposte dirette o indirette, anche in relazione ad eventuali costi doganali) sopportato in relazione all'esecuzione e allo svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del presente Regolamento e dei Documenti dell'Operazione di cui è parte.
- 28.5. Il Security Agent non sarà responsabile, nei confronti dell'Emittente e dei Portatori dei Titoli, per:
- (A) qualsiasi danno, costo o perdita, diminuzione di valore o qualsiasi responsabilità derivante dall'aver intrapreso o non aver intrapreso qualsiasi azione ai sensi dei Documenti dell'Operazione (incluso l'Atto di Pegno Azioni), a meno che tale danno non derivi da colpa grave o dolo;
 - (B) l'esercizio ovvero il mancato esercizio di qualsiasi diritto, potere o facoltà conferitogli ai sensi del presente Regolamento ovvero ai sensi di qualsiasi altro Documento dell'Operazione ovvero qualsiasi altro accordo, intesa o documento stipulato o sottoscritto in relazione a tali documenti;
 - (C) qualsiasi perdita che si verifichi in relazione all'escussione del Pegno Azioni HMC, a meno che tale perdita non derivi da colpa grave o dolo;
 - (D) fatto salvo quanto previsto dai punti da (A) a (C), qualsiasi danno, costo, perdita, diminuzione di valore o qualsiasi responsabilità derivante da:
 - a. qualsiasi atto, evento o circostanza che non sia sotto il suo ragionevole controllo; o
 - b. rischi generali dell'investimento o della detenzione di attività in qualsiasi giurisdizione, compresi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i danni, i costi, le perdite, le perdite o le responsabilità derivanti da: nazionalizzazione, espropriazione o altre azioni governative; qualsiasi regolamento, restrizione valutaria, svalutazione o fluttuazione; condizioni di mercato che incidono sull'esecuzione o sul regolamento delle transazioni o sul valore delle attività; guasti, guasti o malfunzionamenti dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei servizi informatici o dei sistemi di terzi; catastrofi naturali o cause di forza maggiore; guerre, terrorismo, insurrezioni o rivoluzioni; o scioperi o azioni industriali.
- 28.6. Il Security Agent può recedere dal proprio incarico con un preavviso di 30 (trenta) Giorni Lavorativi all'Emittente e ai Portatori dei Titoli ; in tal caso i Portatori dei Titoli potranno nominare un Security Agent sostitutivo.
- 28.7. L'Emittente e i Portatori dei Titoli possono, con un preavviso di 30 (trenta) Giorni Lavorativi, revocare la nomina del Security Agent.
- 28.8. A seguito del verificarsi delle ipotesi di cui ai punti 28.6 e 28.7 che precedono, qualora i Portatori dei Titoli e l'Emittente non abbiano concordato la nomina di un Security Agent sostitutivo entro 20 giorni dalla comunicazione del recesso e/o della revoca, il Security Agent

originario (previa consultazione con i Portatori dei Titoli e l'Emittente) potrà nominare un Security Agent sostitutivo (il “**Security Agent Sostitutivo**”), fermo restando che decorso questo termine di 20 giorni, il Security Agent originario sarà esonerato da qualsiasi obbligo.

28.9. Il Security Agent originario dovrà:

- (A) mettere a disposizione del Security Agent Sostitutivo tutti i documenti, le informazioni e le registrazioni in suo possesso e fornire la relativa assistenza che il Security Agent Sostitutivo potrà ragionevolmente richiedere ai fini dello svolgimento delle sue funzioni ai sensi dei Documenti dell'Operazione; e
- (B) consegnare al Security Agent Sostitutivo tali documenti ed effettuare tutte le registrazioni necessarie per il trasferimento di tutti i suoi diritti e benefici ai sensi dell'Atto di Pegno Azioni e dei Documenti dell'Operazione al Security Agent Sostitutivo.

ALLEGATO A
VINCOLI ESISTENTI

CLABO SPA - ELENCO GARANZIE PRESTATE DA TERZI			
BANCA BENEFICIARIA	GARANTE	VALORE GARANZIA	
BANCA POPOLARE DI BARI (ex CARIFE)	BC; BP	€	1,907,000.00
BANCA POPOLARE DI BARI (ex C.R. di Teramo)	BC; Clabofin	€	3,000,000.00
BANCA POPOLARE DI BARI (ex C.R. di Teramo)	BC; BP; BA; Clabofin	€	1,000,000.00
INTESA SAN PAOLO	BP	€	1,690,000.00
INTESA SAN PAOLO	BC	€	1,690,000.00
INTESA SAN PAOLO	BC; BP	€	3,706,000.00
INTESA SAN PAOLO	BC; BP; BA; Clabofin	€	2,795,000.00
Unicredit	BC; BP; Clabofin	€	3,923,000.00
Banca San Marino	BC; BP; BA	€	1,500,000.00
		€	21,211,000.00

CLABO SPA - ELENCO PEGNI SU CONTI CORRENTI VINCOLATI CLABO SPA			
BANCA BENEFICIARIA	GARANTE	IMPORTO GARANTITO	
UBI Banca (Op. Simest /Clabo Pacific Hong Kong)	Clabo Spa	€	172,500.00
BCC di Ancona e Falconara (Op. Simest /Clabo Pacific Hong Kong)	Clabo Spa	€	150,000.00
Banca di Macerata (Op. Invitalia L.181/89)	Clabo Spa	€	59,850.00
Banca Finint (Op.Anthilia_Cash collateral)	Clabo Spa	€	325,000.00
Banca Finint (Op.Finint_Cash collateral)	Clabo Spa	€	195,000.00
		€	902,350.00

Legenda

BA= Alessandro Bocchini

BC= Claudio Bocchini

BP= Pierluigi Bocchini

Clabofin= Cla.Bo.Fin. Srl

ALLEGATO B

MODELLO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Spett.le

[●] (*in qualità di Sottoscrittore*)

[●]

[●]

PEC: [●]

Alla cortese attenzione di: [●]

Spett.le

[●] (*in qualità di Agente di Calcolo*)

[●]

[●]

PEC: [●]

Alla cortese attenzione di: [●]

Spett.le

[●] (*in qualità di Agente dei Pagamenti*)

[●]

[●]

PEC: [●]

Alla cortese attenzione di: [●]

Jesi (AN), *[inserire data]*

Oggetto: Attestazione di Conformità

Spettabile [●].,

facciamo riferimento al prestito obbligazionario denominato «*Clabo S.p.A. – Prestito Obbligazionario [●] 2024-2030*» Codice ISIN IT0005588873 per un importo nominale complessivo pari ad Euro [●] ([●] /00) (il “**Prestito**” ed il relativo regolamento, il “**Regolamento del Prestito**”), emesso dal Clabo S.p.A. in data [●] 2024.

I termini indicati con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito ai corrispondenti termini nel Regolamento del Prestito.

La presente lettera costituisce un’**Attestazione di Conformità**” ai sensi del Regolamento del Prestito.

1. Con la presente Vi comunichiamo che, alla Data di Calcolo del [●], sulla base delle risultanze di cui al Bilancio Consolidato al 31 dicembre [●] consegnatoVi in data [●]:
 - il rapporto **PFN/ EBITDA** è pari a [●];
 - il rapporto **PFN Adjusted/ EBITDA** è pari a [●];

- il rapporto **PFN/PN** è pari a [●];
 - l'**EBITDA di HMC** (in USD/000 a cui viene sottratto il costo relativo agli affitti pagati dalla stessa HMC nel periodo di riferimento e sommato l'importo delle fee riconosciute da HMC all'Emittente nel periodo di riferimento) è pari a [●];
2. I parametri finanziari sopra riportati risultano, pertanto, [conformi] / [non conformi] a quanto previsto dall'Articolo 16 (*Impegni dell'Emittente*), paragrafo (D), del Regolamento del Prestito.
 3. Vi confermiamo che alla data odierna [*non si sono verificati*] / [*si sono verificati*] Eventi Rilevanti.
 4. [A mero titolo informativo, Vi comuniciamo che la DSCR è pari a [●].] **[TBC]**
 5. Alleghiamo alla presente Attestazione di Conformità la descrizione dei criteri e delle modalità adottate per la determinazione dei dati sopra indicati, nonché la certificazione dell'Attestazione di Conformità da parte della Società di Revisione.

Distinti saluti.

[Luogo e data]

[●]

[Presidente del Consiglio di Amministrazione]

[Revisore – con riferimento alla data di calcolo di dicembre] [per certificazione del calcolo dei parametri finanziari]

[Presidente del Collegio Sindacale – con riferimento alla data di calcolo di giugno] [per certificazione del calcolo dei parametri finanziari]

Allegato: Criteri e modalità di calcolo dei parametri finanziari

Allegato: Certificazione della Società di Revisione/ Presidente del Collegio Sindacale

ALLEGATO C
COVENANT ESG

SDG GOAL	Indicatore/i di riferimento	Valore Iniziale (dic-2023)	Valore Target (giu – 2025)	Valore Target (giu-2026)	Valore Target (giu-2027)	Valore Target (giu – 2028)	Valore Target (giu – 2029)	Valore Target (giu – 2030)	Mediana (settore)
Parità di genere	Diversità di genere (donne/uomini) (%)	12.98%	≥14,0%	≥15,0%	≥16,0%	≥17,0%	≥18,0%	≥19,0%	40,83%
Energia pulita e accessibile	Intensità delle emissioni GHG (scope 1+2) (tco2/€ mln)	355.66	≤350,00	≤345,00	≤340,00	≤335,00	≤330,00	≤325,00	24,29
Lavoro dignitoso e crescita economica	Indice di formazione erogata (ore/dip)	0,30	≥0,50	≥1,00	≥1,50	≥2,00	≥2,50	≥3,00	16,37
Consumo e produzione responsabili	Rifiuti riciclati/recuperati (%)	95.61%	≥96,00%	≥96,00%	≥96,00%	≥96,00%	≥96,00%	≥96,00%	77,46%

ALLEGATO D

SINTESI PROCEDURE OPERATIVE EURONEXT SECURITIES MILAN

La seguente è una sintesi delle procedure operative istituite da Euronext Securities Milan per eseguire un trasferimento dei Titoli. Tali procedure operative sono soggette a modifiche e ciascun Possessore è invitato a consultare il proprio intermediario e i propri consulenti (inclusi i consulenti legali) al fine di rispettare tali procedure.

Al fine di rispettare le restrizioni e gli altri requisiti previsti all'Articolo 3.2, per il trasferimento dei Titoli, Euronext Securities Milan blocca i saldi dei Titoli sul conto degli Intermediari Aderenti attraverso il blocco del codice ISIN.

Ciascun soggetto cessionario dei Titoli dovrà fornire al proprio Intermediario Aderente tutte le informazioni richieste dallo stesso per effettuare il trasferimento.

In seguito, ferme restando in ogni caso che procedure interne di ciascun Intermediario Aderente, lo stesso fornirà a Euronext Securities Milan (attraverso MT web tool MT-X) richiesta di trasferimento dei Titoli.

Contemporaneamente, l'Intermediario Aderente del cedente invierà a Euronext Securities Milan (attraverso MT web tool MT-X) richiesta di sblocco dei Titoli oggetto di cessione e di trasferimento degli stessi all'Intermediario Aderente del cessionario.

Per l'espletamento di tali procedure, le istruzioni inviate a Euronext Securities Milan dovranno includere il codice ISIN, la quantità di Titoli trasferiti, il relativo valore nominale e i dettagli del cessionario, incluso il conto.

Allo stesso tempo, l'Intermediario Aderente del cedente dovrà inserire istruzione di *settlement* (attraverso X-TRM o T2s) che saranno abbinata dall'Intermediario Aderente del cessionario. Tale istruzione di *settlement* inserita e abbinata (T2S status "*unsettled*") sarà regolata solo a seguito dello sblocco da parte di Euronext Securities Milan, per l'ammontare necessario, presso l'Intermediario Aderente del cedente dei Titoli da consegnare presso l'Intermediario Aderente del cessionario.

Le richieste di sblocco dei Titoli ricevute da Euronext Securities Milan entro le ore 13:00 CET saranno evase in giornata. A seguito di tale orario, le richieste di sblocco saranno evase su base "*best effort*".

Qualora concordiate con quanto sopra, vogliate gentilmente restituirci la presente Lettera in segno di piena e incondizionata accettazione.

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

Cla.Bo.Fin S.r.l.

Nome: Alessandro Bocchini

Titolo: Amministratore Unico